

Prescrizioni piccoli trattenimenti

Piccoli trattenimenti non ricorsivi - È necessario aver ottenuto, aver presentato o presentare congiuntamente **domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in deroga alle emissioni sonore** oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune. Se si sta presentando SCIA è necessario aver ottenuto autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in deroga alle emissioni sonore oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune. (deroga acustica)

Piccoli trattenimenti ricorsivi - È necessario aver presentato o presentare congiuntamente **valutazione previsione di impatto acustico**, aver ottenuto parere favorevole da parte dell'ARPA, aver ottenuto Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune - ***Per trattenimento "non ricorsivo" si intende che tra un trattenimento e l'altro intercorra almeno un periodo di 15 giorni.***

Occupazione di suolo pubblico - Se la manifestazione occupa suolo pubblico è necessario possedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico. È anche possibile richiedere la concessione insieme alla SCIA o istanza di svolgimento della manifestazione.

Presenza di palco/pedana - Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto Ministeriale 19/08/1996).

Attività di allestimento, montaggio e smontaggio - Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto Ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

1. che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
2. di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
3. di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri
4. di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.